

U.O.C. Provveditorato-Economato e Gestione Logistica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, IN MODALITÀ TELEMATICA APPLICATION SERVICE PROVIDER (A.S.P.), PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI TRE, DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALL' U.O.C. DI TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIA.

CHIARIMENTI

- ✓ Quesito 1 : si chiede conferma che, in relazione all'importo della garanzia provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485:2016, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, 1° periodo del D.Lgs. n. 36/2023 (pari a una riduzione del 30%). A sostegno della tesi favorevole, si fa presente che la certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all'ambito dei Dispositivi Medici ed è considerata un quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001 anche dall'ANAC (Vedasi Parere Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010) in quanto attiene ai requisiti specifici (e aggiuntivi) che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici.

SI CONFERMA LA RIDUZIONE DEL 30% IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO: 13485:20216

- ✓ Quesito 2: in relazione alla garanzia provvisoria alle pagine 15 e 16 del disciplinare di gara si legge: "Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale." Si chiede di specificare: 1) quali siano le certificazioni o i marchi, individuati tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, che, ove posseduti dall'operatore economico, diano diritto all'ulteriore riduzione; 2) di indicare l'importo in % della riduzione stessa (previsto per legge fino a un max del 20%).

L'IMPORTO DELLA GARANZIA È RIDOTTO DEL 20 PER CENTO, CUMULABILE CON LE RIDUZIONI DI CUI AL PRIMO E SECONDO PERIODO DELL'ART. 106, COMMA 8, DEL CODICE, QUALORA L'OPERATORE ECONOMICO POSSEGGA UNO O PIÙ DELLE CERTIFICAZIONI O MARCHI INDIVIDUATI, TRA QUELLI PREVISTI DALL'ALLEGATO II.13.